REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO
n. 38 del 01 marzo 2019

Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 211 annualità 2010 - Beneficiario CUAA CRLRLD67R09F137W - decadenza totale, recupero somme indebitamente percepite per un importo pari a € 3.384,00 – Conclusione procedimento amministrativo aperto a seguito di accertamento irregolarità Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Rimini;

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di prendere atto del nuovo esito istruttorio delle domande presentate ai sensi del PSR 2007/2013 inerenti al beneficiario CUAA CRLRLD67R09F137W ricalcolato da Agea come riportato nell'allegato "A", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la decadenza totale della domanda n. 04740650686 presentata ai sensi del PSR Marche 2007/2013 dal beneficiario CUAA CRLRLD67R09F137W;
- di richiedere al beneficiario CUAA CRLRLD67R09F137W, titolare della domanda a cui il presente atto si riferisce, la restituzione degli aiuti indebitamente percepiti per l'anno 2010 complessivamente pari a:
    - €. 3.384,00, a titolo di restituzione degli aiuti indebitamente percepiti in riferimento alla domanda indicata al punto precedente come ricalcolato nell'allegato A del presente atto;
    - oltre interessi, calcolati sulla base del tasso legale vigente, del 0,3 %, pari al € 0,31 al giorno a decorrere dal 61° giorno dalla data di ricevimento della notifica del presente atto sino alla data del rimborso, conformemente all'art. 80 par. 2 del Reg. CE 1122/09 e s.m.i.;
- di stabilire che la restituzione all'Agea, degli importi indicati al punto precedente può avvenire secondo la modalità di seguito indicata:
    - a mezzo versamento sul "C/C infruttifero n. 1300 intestato ad AGEA – Aiuti e ammassi comunitari" oppure tramite bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT73W0100003245350200001300 sempre intestato ad AGEA, specificando nella causale le indicazioni relative al versante (n. univoco PRD, Nome, Cognome, Ragione Sociale e Codice Fiscale o Partita Iva), con gli importi specificati per annualità ed indicando separatamente la quota capitale e la quota interessi. Il versamento dovrà

essere effettuato tramite la richiesta di vagli (mod. 121/T) alla Banca d'Italia, presso la Tesoreria.
Copia della quietanza di versamento dovrà essere rimessa al Servizio Politiche Agroalimentari - P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO, Via Tiziano n. 44, che ne curerà l'inoltro ad AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con sede a Roma in via Palestro n. 81, per via telematica tramite la procedura di registrazione debiti (PRD). L'azienda in indirizzo, al fine di evitare di essere inserita in PRD (procedura registrazione debiti), dovrà restituire l'importo sopra indicato, entro 7 giorni dal ricevimento del presente atto;

- di omettere, nella parte dispositiva del presente decreto, l'indicazione delle generalità degli interessati a tutela dei dati personali;
- che il presente provvedimento venga notificato all'interessato nei termini e nei modi previsi dalle vigenti disposizioni in materia;
- che il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice civile competente per materia e territorio oppure entro il termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR);

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- *Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.;*
- *D.A. n. 85 del 17/03/2008 in cui si approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche;*
- *D.A. n. 153 del 02/02/2010 che modifica ed approva il PSR della Regione Marche;*
- *D.G.R. n. 251 del 09/02/2010 relativa all'approvazione delle Disposizione attuative per le misure agroambientali;*
- *D.D.S. Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 202 del 30/04/2010 – PSR Marche 2007-2013 Misure 2.1.1 e 2.1.2 – emanazione bandi per l'anno 2010;*
- *DM 20/03/2015 n. 1922 Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 pubblicato nella GURI n. 112 del 16 maggio 2015;*
- *Processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza del 24/02//2015;*

(motivazione)

La Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Rimini ha sottoposto a controllo di polizia amministrativa l'Azienda agricola di **Corelli Eraldo** nato a Novafeltria (RN) il 09/10/1967 e residente a Pennabilli (RN) Strada per Carpegna n. 15/A C.F. CRLRLD67R09F137W, in esecuzione al piano di azione denominato "Bonifica" elaborato dal Nucleo Speciale di Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, avente ad oggetto un'attività di contrasto all'indebita percezione di finanziamenti comunitari nel settore agricolo.
In particolare la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Rimini ha sottoposto a controllo le domande presentate dall'Azienda agricola di Corelli Eraldo nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) in attuazione dei Regolamenti n. 1251 del 1999, n. 1782 del 2003 e n. 73 del 2009, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche e nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2007/2013 redatti ai sensi del Regolamento del Consiglio Europeo n. 1698/2005.
Nello specifico le domande oggetto di controllo sono state le seguenti:

- Domande per i contributi P.A.C. relative alle campagne agrarie dal 2004 al 2013;

- Domande per i contributi dei PSR Marche 2007/2013 come dal seguente elenco:
Domanda n. 04740650686 Misura 2.1.1.annualità 2010. Contributo percepito euro 3.384,00. Decreto AGEA n. 350 del 30/04/2013.

- Domande per i contributi dei PSR Emilia Romagna 2007/2013 come dal seguente elenco:
Domanda n. 2281186 Misura 2.1.1. annualità 2011
Domanda n. 2512750 Misura 2.1.1. annualità 2012
Domanda n. 2733072 Misura 2.1.1. annualità 2013

A seguito del controllo, la Guardia di Finanza di Rimini in data 24/02/2015 redigeva il processo verbale di constatazione (p.v.c.) notificato contestualmente al trasgressore principale, Corelli Eraldo, per la violazione amministrativa di cui agli artt. 2-3 L. 23.12.1986 n. 898 in quanto ritenuto responsabile dell'indebita percezione di aiuti comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). La Guardia di Finanza rilevava infatti irregolarità con riferimento ai titoli di possesso delle seguenti particelle di terreno dichiarate nelle domande di aiuto:

Particelle n. 3, 57, 73, 149, 150 Foglio 26 del Comune di Pennabilli
Particella n. 269 Foglio 4 del Comune di Pennabilli
Particella n. 154 Foglio 25 del Comune di Pennabilli
Particelle n. 10 e 11 Foglio 34 del Comune di Pennabilli
Particella n. 241 Foglio 19 del Comune di Pennabilli

La Guardia di Finanza contestava nel p.v.c. di cui sopra la restituzione di contributi non dovuti di euro 41.449,95 e il pagamento della sanzione amministrativa di cui agli artt. 2-3 L. 898/86 pari all'importo indebitamente percepito.

Successivamente, in data 01/04/2015, il p.v.c. di cui sopra, unitamente ai rapporti ex art 17 L. 689/81 ed alle schede patrimoniali del trasgressore principale e dei concorrenti, pervenivano alla Posizione di Funzione "Controlli di Secondo Livello e Audit relativi ai Fondi Comunitari" della Regione Marche e al servizio Ambiente ed Agricoltura, competenti rispettivamente a definire i procedimenti sanzionatori ex L. 898/86 in materia di Piani di Sviluppo Rurale e gli atti per la restituzione degl'importi indebitamente percepiti.

In data 23/03/2015 (prot. n. 0206528 del 24/03/2015) pervenivano al servizio Ambiente ed Agricoltura le memorie difensive e i documenti di Corelli Eraldo redatte in data 20/03/2015. Nelle memorie si eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa relativamente ai contributi percepiti sino al 2010, si contesta la richiesta di restituzione dell'intero contributo erogato a fronte di irregolarità che riguardano una minima superficie di terreno. Si afferma che, indipendentemente dalla regolarità del titolo di possesso, i terreni dichiarati nelle domande sono stati da sempre coltivati e nella piena disponibilità del beneficiario degli aiuti. Nelle memorie si elencano altresì, particella per particella, le ragioni a sostegno della regolarità del possesso e pertanto dell'archiviazione del verbale di contestazione. Il signor Corelli chiede infine di essere ascoltato per meglio esporre le sue difese.
All'audizione del 11/07/2016 si presentava l'Avv Beatrice Angelo Raffaele delegato dal signor Corelli, il quale riportandosi alla memoria difensiva, integrava le difese in

relazione alla particella n. 73 del foglio 26 del Comune di Pennabilli, depositava dei documenti e chiedeva un termine sino al 10/09/2017 per la produzione di ulteriore documentazione.

Nel caso concreto pertanto la P. F. **definirà il presente procedimento al fine di determinare gli importi indebitamente percepiti limitatamente alla domanda per la Misura 2.1.1 annualità 2010 presentata dall'Azienda agricola di Corelli Eraldo nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche.**

Il Bando di attuazione della Misura 2.1.1. per l' annualità 2010 (Decreto n. 202/S10 del 30/04/2010) prescrive che il beneficiario degli aiuti deve dimostrare il possesso dei terreni per i quali richiede i contributi con regolare atto o contratto per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di aiuto. I contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Con riferimento alla domanda Misura 2.1.1. annualità 2010, la Guardia di Finanza di Rimini ha riscontrato irregolarità nel possesso delle seguenti particelle:
Particella n. 269 del Foglio 4 del Comune di Pennabilli
Particella n. 154 del Foglio 25 del Comune di Pennabilli
Particelle n. 10 e 11 del Foglio 34 del Comune di Pennabilli
Particella n. 73 del Foglio 26 del Comune di Pennabilli

Eseguita l'istruttoria, si ritiene che in relazione alla **Particella n. 269 del Foglio 4 del Comune di Pennabilli** non sussistano irregolarità nel possesso per i motivi di seguito esposti.
La particella di proprietà di Pianini Annunziata è stata soppressa, non in data 27/01/2004, come erroneamente ritenuto dalla Guardia di Finanza, bensì in data 10/10/2013 generando la particella n. 294 (si veda visura catastale storica della particella sezione di Scavolino). Pertanto il contratto di affitto a favore di Corelli Eraldo datato il 01/05/2009, con decorrenza dal 01/05/2009 al 30/10/2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pesaro il 20/01/2010 al n. 257, costituisce un regolare titolo di possesso della particella n. 269 che viene richiamata nell'oggetto del contratto stesso.

Anche in relazione alla **Particella n. 154 del Foglio 25 del Comune di Pennabilli** non si riscontrano irregolarità nel possesso.
La suddetta particella è di proprietà sin dal 20/09/1980 dei coniugi Emanuelli Mario e Giuliani Linda (in allegato alle memorie difensive di Corelli Eraldo è dato depositato estratto per riassunto dell'atto di matrimonio datato 20/03/2015). Nel fascicolo aziendale è stata rinvenuta una denuncia annuale dei contratti di affitto di fondi rustici sottoscritta da Corelli Eraldo in data 05/01/2011 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pesaro il 17/02/2011 al n. 835. Nella predetta denuncia Corelli Eraldo attesta l'esistenza di un contratto per il predetto terreno concesso in affitto per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2014 dal proprietario Emanuelli Mario,

senza citare la comproprietaria Giuliani Linda. Il contratto non è stato rinvenuto nel fascicolo aziendale in quanto trattasi di contratto verbale. Il predetto titolo di possesso è da ritenersi valido ed efficace seppur stipulato con uno dei due comproprietari in quanto ciascun comproprietario può locare, uti dominus, il bene ed in quanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, vige la presunzione secondo la quale il comproprietario agisce con il consenso degli altri comunisti.
Le stesse considerazioni circa la validità ed efficacia del contratto di affitto valgono in relazione al titolo di possesso delle **particelle n. 10 e 11 del Foglio 34 del Comune di Pennabilli** e cioè nello specifico il contratto verbale per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2014 registrato cumulativamente presso l'Agenzia delle Entrate di Pesaro il 17/02/2011 al n. 835, con il quale uno solo dei proprietari, Corelli Mariano, ha ceduto in affitto i terreni di cui sopra a Corelli Eraldo.
Esiste invece una irregolarità del titolo di possesso con riferimento **alla Particella n. 73 del Foglio 26 del Comune di Pennabilli.**
Tale particella rientrerebbe nella disponibilità di Corelli Eraldo in forza di un contratto di affitto verbale con Montanari Francesco datato 01/01/2010. Ciò risulterebbe anche da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, priva di data, sottoscritta dal Corelli. Il suddetto contratto di affitto è stato registrato cumulativamente mediante la denuncia annuale sottoscritta da Corelli in data 05/01/2011 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pesaro il 17/02/2011 al n. 835. Invero la proprietà della particella risulta sin dal 14/09/1987 di Venturi Annunziata nata a Pennabilli il 10/03/1926 e deceduta il 10/04/2008. Dagli accertamenti eseguiti, la particella risulta ancora oggi intestata a Venturi Annunziata e non risulta essere stato posto in essere alcun atto di successione, in particolare a favore di Montanari Francesco. Nel corso dell'audizione del 11/07/2016 l'Avvocato Beatrice, delegato da Corelli Eraldo, richiamata la memoria difensiva, ha depositato l'estratto per riassunto di atto di matrimonio e l'estratto per riassunto di atto di nascita a nome della signora Venturi Annunziata. Dai suddetti certificati si evince che Venturi Annunziata era coniuge di Montanari Francesco, avendo contratto con lo stesso matrimonio in data 02/09/1954. Il 23/08/2016 perveniva a questa Posizione di Funzione una dichiarazione di Francesco Montanari datata 11/08/2016 con la quale lo stesso riferisce di aver concesso in affitto nel 2010 il terreno in questione già di proprietà della moglie Venturi Annunziata, deceduta in data 10/04/2008. Si ritiene che Montanari Francesco, non avendo regolarizzato la sua posizione successoria, non aveva la disponibilità del terreno in questione, cioè il potere di disporre del bene, con la conseguente irregolarità del contratto di affitto.
L'irregolarità del titolo di possesso della particella indicata determina l'inammissibilità delle superfici richieste a premio e pertanto il relativo contributo è stato indebitamente percepito.

Per predisporre gli atti di competenza relativamente agl'indebiti percepiti, conformemente a quanto disposto nel DM 20/03/2015 n. 1922 Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 pubblicato nella GURI n. 112 del 16 maggio 2015 è stato richiesto all'Organismo Pagatore AGEA – Settore Sviluppo Rurale di predisporre il calcolo dell'aiuto a norma degli artt. 17, 18, 19, del Reg. (UE) n. 640/2014.- Misure connesse alla superficie, per le sole

particelle su cui non è stato possibile da parte della ditta dimostrare il possesso secondo quanto previsto nei bandi sopra richiamati.

L'organismo pagatore ha elaborato il nuovo esito istruttorio determinando l'Importo del premio attualizzato, (calcolo effettuato con i dati del SIGC attualizzati), e calcolando l' Importo del premio dopo l'esclusione delle particelle indicate secondo l'istruttoria regionale, fornendo conseguentemente la % discordanza Liquidato-Particelle e la Differenza tra Importo Liquidato e Importo del premio dopo l'esclusione delle particelle indicate oltre alla Differenza tra Importo Attualizzato e Importo del premio dopo l'esclusione delle particelle indicate.
Al fine della corretta determinazione degli importi indebitamente percepiti a seguito del nuovo esito istruttorio l 'organismo pagatore ha trasmesso i risultati delle verifiche richieste che si evincono nello schema riportato nell'allegato A del presente atto di cui è parte integrante, nella colonna dove è riportata la Differenza tra Importo Liquidato e Importo del premio dopo l'esclusione delle particelle indicate: gli importi indebitamente percepiti in base al nuovo esito, sono pari a € 3.384,00, comprensivi di sanzioni a cui vanno aggiunti gli interessi.

Per tutto quanto sopra esposto, è necessario

- *prendere atto del nuovo esito istruttorio delle domande presentate ai sensi del PSR 2007/2013 inerenti al beneficiario CUAA* CRLRLD67R09F137W *ricalcolato da Agea come riportato nell'allegato "A", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- *di dichiarare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la decadenza totale della domanda n. 04740650686 presentata ai sensi del PSR Marche 2007/2013 dal beneficiario cod. CUAA* CRLRLD67R09F137W.

(esito dell'istruttoria)

Per le motivazioni sopra esposte, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l'adozione di un decreto avente oggetto: "PSR 2007/2013 – Misura 211 annualità 2010 - Beneficiario CUAA CRLRLD67R09F137W - decadenza totale, recupero somme indebitamente percepite per un importo pari a € 3.384,00 – Conclusione procedimento amministrativo aperto a seguito di accertamento irregolarità Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Rimini

Il responsabile del procedimento
(*Sergio Urbinati*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato "A" Risposta Agea bonifica Corelli Eraldo